

## **Su ricerca e sviluppo c'è incertezza normativa: sanzioni non dovute**

Marco Nessi Roberto Torelli

L'amministrazione finanziaria non può irrogare sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in presenza di uno stato di obiettiva incertezza normativa sulla qualificazione delle attività agevolabili. È quanto affermato dalla Cgt Campania con la sentenza 3 aprile 2025 n. 3279/20/2025 (presidente Perrino, relatore Palmieri).

### **Il caso**

La controversia prende le mosse da un atto di recupero notificato a una Srl operante nel settore della pelletteria, relativo all'anno 2017. L'agenzia delle Entrate disconosceva il credito ricerca e sviluppo fruito dalla società in compensazione, qualificandolo come "inesistente", irrogando le relative sanzioni.

Nello specifico, secondo l'ufficio, le attività svolte (corsi di formazione rivolti al personale, con test e rilevazioni sul benessere organizzativo) non integravano gli elementi tecnici previsti dall'articolo 3 del Dl 145/2013 e dal Dm del 27 maggio 2015, trattandosi di interventi ordinari e non innovativi.

In primo grado il ricorso è stato respinto. In appello, la società ha sostenuto l'illegittimità delle sanzioni, la mancata richiesta del parere Mise e l'errata qualificazione del credito.

### **Il giudizio**

La Cgt di secondo grado ha confermato la correttezza del recupero, ritenendo che le attività rendicontate non fossero riconducibili a vera ricerca e sviluppo, ma ha accolto il motivo relativo alle sanzioni. Richiamando l'articolo 5 del Dlgs 472/97 e la giurisprudenza della Cassazione (sentenza 5105/2017), la Corte ha affermato che, per legittimare la sanzione, è necessario un elemento soggettivo di dolo o colpa, che non ricorre nei casi di incertezza oggettiva sulla norma applicabile.

Nel caso esaminato, la società aveva documentato l'attività con una relazione tecnica dell'Università di Salerno, ritenuta fonte terza qualificata. Inoltre, la mancata richiesta del parere Mise (sebbene non obbligatorio) ha contribuito ad aggravare l'ambiguità interpretativa.

Secondo i giudici, la linea di confine tra attività agevolabili e non, in ambito ricerca e sviluppo, resta incerta, specie per le attività di progettazione, pianificazione o formazione avanzata, spesso difficili da classificare univocamente. In un simile contesto, l'applicazione automatica delle sanzioni contrasta con il principio di

proporzionalità e buona fede, che impone all'amministrazione un'analisi attenta anche dell'intento del contribuente.

Il riconoscimento dell'errore scusabile come causa di esclusione della sanzione rafforza l'esigenza di un Fisco collaborativo, soprattutto in materie tecniche complesse come gli investimenti in ricerca e sviluppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA